



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 89 del 04/05/2010

IL SINDACO

- Visto il D.Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

- Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- Visto la Comunicazione di Notizia di Reato, del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Foce Sele, prot. n. 766 Pos.VI/1-6 del 23/05/2010, emessa a carico del Sig. MARINO Franco nato a Capaccio (SA) il 14/06/1959 ed ivi residente in Via Trentalone n. 2, Località Gromola, identificato mediante Patente di Guida n. U15219809L rilasciata dall'U.O.C. Di Salerno in data 09/01/2002, in qualità di proprietario dell'omonima Azienda Agricola Zootecnica ubicata in Via Trentalone in agro del Comune di Capaccio.

- Rilevato che all'atto dell'accertamento, di cui alla Comunicazione di Notizia di Reato summenzionata, i reflui zootecnici prodotti nell'Azienda Agricola di proprietà del Sig. MARINO Franco in premessa generalizzata, vengono illecitamente stoccati su un'area di circa m. 57,00 di lunghezza e di m. 7,00 di larghezza, per una superficie complessivamente di circa mq. 399,00 i quali, defluiscono direttamente dal paddock dove stabulano capi bufalini e capi bovini, riversandosi direttamente in un canale collettore gestito dal Consorzio di Bonifica di Paestum - Sinistra Sele, che confluisce nel vicino Fiume Sele, per poi sfociare direttamente a mare, il tutto in violazione al D.Lgvo 152/2006;

- Considerato che l'art. 192 del suddetto D.Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 prevede:

- Che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- Che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- Che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 Aprile 2006, che in applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce, i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle regioni, delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende

di cui all'art. 28, comma 7, lett. a), b) e c) del D.Lgvo n. 152/1999, ora articolo 101, comma 7, del D.Lgvo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari.

- Vista la Deliberazione N. 120 della Regione Campania– Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad oggetto “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.

- Visto il DRD 272 del 26/04/2010, relativo all'approvazione del “*Modello di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*”;

- Preso atto che l'area de quo, è soggetta a sequestro da parte di Autorità Giudiziaria, è onere della responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza della presente ordinanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità, facendo obbligo al proprietario dell'azienda agricola zootecnica, Sig. MARINO Franco in premessa generalizzata, di informare il Comune di Capaccio– Comando Polizia Municipale, mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro.

- Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- In zona sismica, classificata “S6” (D.M. 03/06/81 e Delibera di G.R. del 07/11/2002 n. 5447).
- Zona “E” - agricola del vigente piano regolatore.
- Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);

- Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);

- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo nr. 267 del 18/08/2000;

- Visto il vigente Regolamento Comunale.

Salva ed impregiudicata l’azione penale;

ORDINA

- Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia in premessa citati, al Sig. MARINO Franco nato a Capaccio (SA) il 14/06/1959 ed ivi residente in Via Trentalone n. 2, Località Gromola:

1. A richiedere all’Autorità Giudiziaria competente nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre giorni 7 (sette) dalla notifica della presente ordinanza, il dissequestro dell'area ai fini dell'ottemperanza, facendo obbligo ai signori sopra generalizzati, di informare il Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele e al Comune di Capaccio – Settore IV-LL.PP., mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro.
2. Di provvedere a sue spese e cura, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di dissequestro dell’area da parte della Autorità Giudiziaria, agli interventi di eliminazione degli scarichi abusivi, di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il danno, ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgvo n. 152/2006.
3. Di comunicare al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele e al Comune di Capaccio – Settore IV-LL.PP., l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti.

CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato, si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgvo 03 aprile 2006 n. 152.

- Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. MARINO Franco nato a Capaccio (SA) il 14/06/1959 ed ivi residente in Via Trentalone n. 2, Località Gromola, in qualità di proprietario dell'omonima Azienda Agricola Zootecnica ubicata in Via Trentalone in agro del Comune di Capaccio.
2. All'U.O.P.C. Distretto Sanitario 106 Capaccio – A.S.L. SA/3 Capaccio Scalo.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
5. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
6. Al Responsabile del Settore III-Gestione del Territorio – Sportello Unico del Comune di Capaccio, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Che sia inviato:

1. Alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Ecologia. Tutela Ambientale . Disinquinamento. Protezione Civile – Via A. De Gasperi 28/55 - 80133 Napoli.
2. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 04.06.2016

Il Sindaco
Pasquale Marino

